



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
 VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 marzo 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della HMC Hospitality Marketing Concepts Italia Srl, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011).

Sono presenti:

- Per la HMC Hospitality Marketing Concepts Italia Srl, i Sig.ri Francesca Carrino e Riccardo Canali;
- per la FILCAMS CGIL, il Sig. Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL, il Sig. Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, il Sig. Piergiorgio Martufi;
- per le RSA, le Sig.re Anita Meloni e Monica Baduel.

Per le Regioni Lazio e Lombardia e per l'O.S. UILTUCS UIL, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la HMC Hospitality Marketing Concepts Italia Srl, con sede legale in Milano, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 60 lavoratori, collocati nelle Regioni Lazio e

- Lombardia, inquadrati ai fini previdenziali nel settore servizi – non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime – ed applica il CCNL terziario, distribuzione e servizi;
- a seguito della crisi aziendale che ha comportato una grave perdita di bilancio per l’Azienda, quest’ultima, con lettera del 21 febbraio 2011, ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero per l’espletamento dell’esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
 - con successiva nota prot. n. 15/VII/0005023/MA003.A001 del 2 marzo 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all’art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.




CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale” ed, in particolare, il comma 8 dell’art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all’Occupazione istanza ai fini della concessione del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co.

 2

30, L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011), per un **totale di 41 dipendenti**, di cui **n. 17** - occupati presso la Regione Lombardia - già usufruiscono della CIG in deroga a seguito di accordo sottoscritto presso la Regione con scadenza al 31 marzo 2011. Pertanto, per i suddetti lavoratori la CIG decorrerà dal **1 aprile 2011 fino al 30 giugno 2011** ed avrà durata di 3 mesi. Al contrario, per i restanti **24 lavoratori** - di cui n. 5 occupati nella Regione Lombardia e n. 19 occupati nella Regione Lazio - la CIG avrà durata di 5 mesi, con decorrenza dal **1 febbraio 2011 al 30 giugno 2011**.

2. La CIG sarà attuata a zero ore, senza rotazione, per i 17 lavoratori occupati presso la Regione Lombardia che già usufruiscono della Cig e per n. 2 addetti full-time di cui n. 1 occupato presso l'ufficio di segreteria di Roma e n. 1 occupato presso il centralino di Milano. Al contrario, la CIG sarà attuata a rotazione, tenuto conto della fungibilità delle mansioni e delle esigenze organizzative aziendali, con riduzione oraria massima del 30% - per n. 18 operatori telefonici part-time occupati presso l'ufficio vendita di Roma - e del 35% - per n. 4 addetti, di cui 2 full-time e 2 part-time, occupati presso l'ufficio prenotazioni di Milano.
3. Ai sensi dell'art. 7 - *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

 3

6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

ITALIA LAVORO

OO.SS.

RSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI